

## **Dal Decreto Semplificazioni uno stop alle ordinanze sindacali anti 5G**

**Claudia Tubertini**, Professoressa associata diritto amministrativo UNIBO – Alma Mater Studiorum

Nel corso degli ultimi due anni sono stati più di 500 i comuni che si sono opposti all'installazione sul proprio territorio delle antenne della nuova rete di telecomunicazione 5G, ritenendole dannose per la salute della comunità locale. Il divieto di installazione delle antenne è stato generalmente introdotto attraverso lo strumento dell'ordinanza contingibile e urgente *ex art. 50 TUEL*, adottabile dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, anche «in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale» (comma 5). Il presupposto invocato da tali ordinanze coincide quindi con la necessità di intervenire con urgenza con misure idonee a ridurre il più possibile i rischi per la salute dei cittadini, potenzialmente messa a repentaglio dalla tecnologia 5G, la cui assenza di pericolosità per la salute umana non sarebbe, a detta di tali ordinanze, pienamente dimostrata dalla comunità scientifica. Il principio invocato è quello di precauzione di cui all'art. 191 del TFUE, il cui scopo è garantire un alto livello di protezione dell'ambiente grazie all'adozione di misure preventive in caso di rischio. Nella pratica, il campo di applicazione del principio si è esteso anche alla politica dei consumatori, alla legislazione europea sugli alimenti, alla salute umana, animale e vegetale.

Si tratta di una questione tutt'altro che nuova: negli ultimi anni, ben prima dell'avvento della nuova e più potente tecnologia, numerosi comuni hanno cercato di impedire l'installazione sul proprio territorio delle antenne necessarie per il funzionamento delle reti di comunicazione, alla luce del principio, sempre discendente da quello di precauzione, detto *nimby (not in my backyards)*. Generalmente il divieto veniva introdotto tramite ordinanza contingibile e urgente, oppure sulla base del regolamento comunale espressamente previsto dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36, art. 8, co. 6, finalizzato ad «assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici». Proprio in riferimento a tali fattispecie, la giurisprudenza ha chiarito che tale previsione permette ai Comuni di individuare siti nel territorio comunale in cui è vietata l'installazione dei predetti impianti, per la protezione della popolazione dall'esposizione ai campi elettromagnetici, ma tale potere regolamentare incontra il limite che esso non può sostanziarsi in divieti generalizzati di installazione degli impianti in intere zone urbanistiche predefinite, e deve comunque salvaguardare una possibile localizzazione alternativa degli impianti, così da permettere una rete completa di infrastrutture per le telecomunicazioni. In altre parole, il divieto di posizionare gli impianti in determinate aree deve comunque consentire la localizzazione degli impianti in aree alternative, risultando, in caso contrario, in contrasto con l'interesse pubblico alla capillare distribuzione del servizio di telecomunicazioni sul territorio (così, *ex multis*, Consiglio di Stato, sez. VI, 3 giugno 2019, n. 3679).

Il recente d.l. 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” (cd. Decreto Semplificazioni), all’art. 38, comma 6 è intervenuto sulla disposizione già citata per superare tramite via legislativa l’opposizione dei Sindaci allo sviluppo della tecnologia 5G, chiaramente ispirandosi alla posizione già assunta dalla giurisprudenza amministrativa con riguardo ai regolamenti per la localizzazione degli impianti elettromagnetici. La nuova formulazione dell’articolo 8, comma 6 della legge 36/2001 stabilisce infatti che «I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico», ma «con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o *mediante provvedimenti contingibili e urgenti*, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 4».

Dalle più recenti pronunce del giudice amministrativo si evince che, alla luce di tale intervento legislativo, molti comuni hanno provveduto ad annullare in autotutela le ordinanze contingibili e urgenti adottate in precedenza. Nel legittimare tale soluzione, i giudici hanno individuato nello *jus superveniens* «l’evidente riferimento alle ordinanze sindacali di sospensione della sperimentazione 5G adottata da parecchi Sindaci su tutto il territorio nazionale, la cui legittimità è stata *ex professo* esclusa per mano legislativa» (cfr. TAR Reggio Calabria, sentenza 15 settembre 2020, n. 545).